

Leggiamo insieme lo statino paga

Molto si è parlato e scritto in quest'ultimo periodo a proposito delle novità introdotte dalla nuova legge finanziaria 2005. Al riguardo molte anche le telefonate e le domande dei colleghi. Perché l'aliquota è del 23%? Che fine hanno fatto le detrazioni per la moglie e i figli? Che fine ha fatto la detrazione per lavoro dipendente? Ma io ci guadagno con questo nuovo modulo? Qualcuno ha definito questa legge la "Finanziaria di Babele: chi la capisce è bravo". Pensate che un solo articolo è composto da 572 commi. Per comprendere ciò che veramente dice la legge occorre munirsi di sofisticati strumenti; ma anche questi non bastano, alla faccia di quello che prescrive lo statuto del contribuente quando parla di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. (Vi proponiamo alla fine, per farvi piangere e per accontentare il megasegretario che mi ha chiesto di allungare il "brodo" perché non ha abbastanza materiale per riempire il giornale, il comma 255) Vediamo allora le cose che ci riguardano da vicino e soprattutto le variazioni apportate a gennaio dal centro elettronico. Le novità introdotte sono di seguito elencate:

• Nuove aliquote e nuovi scaglioni di reddito: le aliquote sono tre più una con un contributo di solidarietà pari al 4% che viene applicato sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro.

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fino a 26.000 euro | Aliquota del 23% |
| Oltre 26.000 euro | |
| e fino a 33.500 euro | Aliquota del 33% |
| Oltre 33.500 euro | Aliquota del 39% |
| Oltre 100.000 euro | Aliquota del 39% + 4% |

Il meccanismo, abbastanza semplice come si può notare, è a scaglioni percentuali. Le aliquote variano come aumenta il reddito, come tra l'altro previsto dall'art 53 della Costituzione che prevede che si debba concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva. Più si guadagna e più si paga. Ipotizziamo un reddito annuo di 28.000 euro. Fino a 26.000 € si applica l'aliquota del 23%, sulla parte eccedente e fino a 28.000 € il 33% (2.000 euro). Proviamo a vedere come funziona con un esempio. Prendiamo la cifra che compare sul cedolino alla voce imponibile che è € 2.446,91 e la moltiplichiamo per 13 mensilità. Avremo un imponibile annuo di 31.809,83 €. L'aliquota corrispondente è il 33% perché tale importo è superiore a 26.000 € e inferiore a 33.500 €. Non si applica direttamente il 33% sull'intera somma perché verrebbe meno la condizione degli scaglioni percentuali. Il calcolo giusto da fare è il seguente:

fino a 26.000 € si applica il 23%. Occorre dividere questa somma per 12 che sono i mesi e viene 2.166,66 €

da 26.000 € e fino a 33.500 € si applica il 33%. Dividere 33.500 € per 12 mesi e abbiamo 2.791,66 €

• La trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari.

Questo è il motivo per il quale sul cedolino

no non compaiono più le detrazioni per i familiari a carico. Ora sono previste le deduzioni. C'è comunque da rilevare, credo di non sbagliare, un errore sul cedolino. Ad alcuni, oltre alle detrazioni che non devono comparire per quanto detto in precedenza, non compaiono, sebbene in presenza di familiari a carico, neanche le previste deduzioni. E' un fatto strano. Ad alcuni vengono conteggiate ad altri No. Questo è un problema che dovrebbe essere risolto, almeno spero, con la mensilità di febbraio dal centro elettronico. Per ogni familiare a carico sono previste le seguenti deduzioni:

| | |
|--|--|
| CARICHI DI FAMIGLIA | DEDUZIONE |
| CONIUGE | 78.000 + 11.900 - 34.000/78.000 = 0.7166 |
| FIGLIO O ALTRO FAMILIARE | 2.900,00 EURO |
| PER OGNI FIGLIO MENO DI TRE ANNI | 3.450,00 EURO |
| PRIMO FIGLIO SE MANCA UN GENITORE | 3.200,00 EURO |
| FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP | 3.700,00 EURO |
| DEDUZIONI PER NON AUTOSUFFICIENTI | 1.820,00 EURO |

Parlare di deduzioni e detrazioni non è la stessa cosa. Le detrazioni riducono l'imposta, le deduzioni invece l'imponibile. Questo è una precisazione importante. Ridurre l'imponibile potrebbe rivelarsi, da un punto di vista fiscale, interessante. Ipotizziamo uno stipendio con un imponibile di 34.000 €. Per questo importo si è obbligati, con gli scaglioni percentuali, a pagare il 39% perché, come rileverete guardando la prima tabella, 34.000 € si colloca nello scaglione di reddito che va da 33.500 € a 100.000 €. Ipotizziamo anche che lo stesso collega ha a carico moglie e tre figli con un'età superiore a tre anni. Le deduzioni per i familiari sono complessivamente € 11.900 (3.200+2.900+2.900+2.900). Le deduzioni abbattano l'imponibile avremo quindi 34.000 € - 11.900 € = 22.100 €. Pertanto non si pagherà il 39% bensì il 23% perché 22.100 € si colloca nello scaglione del 23%. Questo è il motivo per cui molti colleghi, rispetto al cedolino dello stipendio di dicembre, si sono trovati un'aliquota inferiore. Ora il fatto di pagare il 23% anziché il 39%, appare, se uno si ferma a questi due dati, una grossa conquista. In realtà, se valutata complessivamente, la riforma fiscale non offre sensibili miglioramenti. La deduzione descritta (11.900) è una deduzione teorica. In realtà tale somma (11.900) viene solo presa come riferimento per il calcolo iniziale: la somma che viene effettivamente dedotta dall'imponibile in realtà è un'altra. Vediamo allora come funzionano queste deduzioni. Per la determinazione

Dell'imponibile del cedolino di 2446,91 €, fino a 2166,66 €, si applica il 23% = 498,33 €. Sulla parte eccedente 2166,66 € e fino a € 2446,91 che è 280,25 € si paga il 33 % che è € 92,48
 € 498,33 al 23% + € 92,48 al 33% = € 590,81 imposta da pagare

della misura effettivamente spettante della deduzione per carichi di famiglia è necessario sviluppare una formula e ricavare preliminarmente un coefficiente chiamato di deducibilità:

di G. Iaffaldano

78.000 + deduzione teorica - reddito complessivo / 78.000 = coefficiente di deducibilità

dopo aver ricavato il coefficiente di deducibilità occorre moltiplicarlo per la deduzione teorica che nel nostro caso è 11.900 e ricavare la deduzione effettiva che è quella che rileva veramente.

coefficiente di deducibilità X deduzione teorica = deduzione effettiva

(Dove 78.000 è un importo fisso, la deduzione teorica e la somma delle deduzioni dei familiari a carico, che nel nostro esempio è formato da moglie e tre figli e 34.000 è il reddito complessivo del 2005)

| | |
|--|---|
| 78.000 + 11.900 - 34.000/78.000 = 0.7166 | 0.7166 x 11.900 = 8.528 € (deduzione effettiva annua) |
| Il reddito imponibile viene in questo modo diminuito di € 8.528 (deduzione effettiva) e non di 11.900 € (deduzione teorica). | |

Lo scaglione di riferimento a questo punto è il 23% (34.000 - 8528 = 25.472) In questo esempio non si è tenuto conto della no tax area che non si applica, come è noto, quando l'imponibile supera l'importo di 33.500 €. Qualcuno potrebbe chiedere a questo punto: ma come si determina il reddito complessivo del 2005 se siamo ancora a febbraio? Infatti, è un problema. Il reddito complessivo annuo che viene considerato come base per il calcolo è presunto perché viene calcolato, direttamente dal Centro Elettronico, sommando le competenze accessorie del 2004 alla somma ottenuta moltiplicando per 13 l'imponibile che si trova sul cedolino di gennaio 2005. Non si poteva fare diversamente. Certo non è perfetto perché nessuno è in grado di prevedere quanto deve percepire complessivamente alla fine dell'anno. Vi diciamo questo perché questa cosa del reddito presunto introduce un altro aspetto che per qualcuno potrebbe essere un problema. Abbiamo accennato al fatto che si considerano le competenze accessorie del 2004 per fare il calcolo. Pensate per un momento a chi nel 2004 ha pochissime competenze accessorie e nel 2005 invece si ritrova a doverne fare una caterva, per esempio 2.000 € e che ha anche redditi da fabbricati di 5.000 € In entrambi i casi, questo potrebbe essere, dipende da come la si vuole prendere, un problema. Perché è chiaro che il centro elettronico non conoscendo questi dati, il primo perché siamo ancora a febbraio e il secondo perché è un fatto privato, determinerà deduzioni e aliquota irpef in modo errato. Qualcuno potrebbe dire: perché non si prende ogni mese il dato e poi si sviluppa? Diventerebbe troppo complicato. Si è ritenuto che le competenze accessorie del 2004 offrissero, come dato, un'indicazione il più possibile realistica. Di fatti, di solito, uno standardizza quello che prende ogni mese e, a meno che non litiga con l'is-

spettore, nel 2005 percepirà quanto percepito nel 2004. Se volessimo fare una simulazione, avremo a questo punto il seguente risultato:

78.000 + 11.900 - 34.000 - 2.000 (comp.accessorie) - 5000 (reddito da fabbricati/78.000 = 0.6269 x 11.900 = 7.460 € (deduzione effettiva annua)

Come avrete notato la deduzione varierà da 8.528 a 7.406 che è quella giusta perché quando si fanno questi calcoli saremo oramai nel 2006 e quindi conosceremo perfettamente tutti gli "ingredienti". Il nostro nuovo imponibile a questo punto diventa 34.000 + 2.000 + 5.000 = 41.000 - 7460 deduzione effettiva = 33.540. Questo nuovo dato (33.540) è quello definitivo e sarà assoggettato all'aliquota del 39% (vedi scaglione di reddito). In questo caso è chiaro che ci sarà un conguaglio a debito perché durante tutto l'anno avete pagato l'irpef al 23% mentre in realtà quella da pagare, come abbiamo visto, è del 39%. Qualcuno mi ha chiesto: cosa posso fare? Se nel 2005 non si prevedono, rispetto al 2004, sensibili aumenti delle competenze accessorie e non si hanno redditi diversi da quelli erogati dal Ministero, il consiglio è di non fare niente. Nel caso contrario, come per il mio amico Cosimino che vuole recuperare quanto non percepito nel 2004, sarà opportuno chiedere all'Ufficio Amministrativo Contabile di applicare alle competenze accessorie l'aliquota immediatamente superiore a quella applicata sul cedolino. In entrambi i casi, se l'indicazione che date all'ufficio amministrativo contabile non è quella giusta, non preoccupatevi perché se avete versato tasse in eccedenza vi verranno restituite con il conguaglio oppure con la compilazione del modello 730.

Molte anche le domande su come ripartire le deduzioni dei figli nel caso in cui entrambi i coniugi lavorino. In questo caso occorre fare un vero e proprio test di convenienza. La prole diventa una risorsa fiscale: si possono spendere in più o risparmiare centinaia di euro. Dobbiamo prima fare una premessa. La nuova deduzione, così come le vecchie detrazioni, è ripartibile, tra coloro che hanno diritto, anche in percentuali diverse. Non solo quindi 50 e 50, ma anche 80 e 20 oppure 90 e 10 ma anche 100 e 0 e così via. Perciò anche la nuova deduzione può essere attribuita per intero ad uno dei coniugi, fermo restando il calcolo dell'effettiva deduzione, da determinare con la formula che abbiamo illustrato in precedenza. In alcuni casi può essere conveniente attribuire la deduzione al 100% al coniuge che ha un reddito più alto, anche se la percentuale di deduzione è inferiore a quella del coniuge con il reddito più basso. Questo perché il danno della minore deduzione spettante al coniuge con il reddito più alto è superato dai benefici spettanti in base alle aliquote di tassazione applicabili. Infatti, per due coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, con il marito che ha 40.000 € e la moglie che ha un reddito di 20.000

Continua a pag. 2

Il testo unificato sul mobbing
 Pagina 2

Denuncia via web: una corsia preferenziale per i cittadini
 Pagina 3

Un testo unificato sul mobbing

Primi passi in Parlamento per la legge anti mobbing. È stato infatti messo a punto dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato un testo che raccoglie le diverse proposte di legge in materia, e che è stato illustrato il 2 febbraio. Nel testo unificato viene data una definizione elastica al mobbing in modo da ricomprendere tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica caratterizzati da un minimo comun denominatore, costituito da un elemento oggettivo - ossia la continuità e sistematicità di atti e comportamenti persecutori tenuti in ambito lavorativo - e da un elemento teleologico, consistente nella finalizzazione specifica di tali atti, volti appunto a danneggiare l'integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Viene altresì prefigurata una disciplina specifica per i casi in cui vengano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti persecutori; in tale ipotesi si stabilisce che il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze sindacali, ricorra, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell'area interessata, provveda tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predisponga misure idonee per il loro superamento.

È stato poi dedicato un apposito articolo all'attività di informazione, proprio per sottolineare l'essenzialità della stessa nell'ambito della prevenzione del mobbing. Sono stati poi previsti due differenti moduli informativi uno periodico, effettuato dai datori di lavoro o dai committenti, pubblici o privati, e dalle rappresentanze sindacali, e l'altro attivabile su specifica richiesta del lavoratore, a cui i datori di lavoro o dai committenti sono tenuti a dare tutte le

informazioni, pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti, relative all'assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all'utilizzo dei lavoratori.

È stato anche contemplato uno specifico diritto dei lavoratori di riunirsi fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche sul lavoro. Sul piano della responsabilità disciplinare si è stabilito all'articolo 4 che a coloro che pongono in essere atti o comportamenti qualificabili come mobbing si applicano le misure previste con riferimento a tale tipo di responsabilità. La medesima responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente atti o comportamenti persecutori inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sé o per altri.

La tutela giudiziaria - di cui all'articolo 5 - è stata incentrata su tre piani distinti, ossia sul piano della tutela inibitoria, volta ad ordinare al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, nonché a disporre la rimozione degli effetti degli atti posti in essere; sul piano della tutela risarcitoria, estesa anche ai danni non patrimoniali, ed infine sul piano dell'annullabilità degli atti illeciti con finalità persecutoria, volti a variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi o a trasferimenti, nonché delle dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti. All'articolo 6 si è previsto un modulo procedurale volto a garantire in ambito aziendale, su istanza della parte interessata, la pubblicità dei provvedimenti di

condanna o di assoluzione, inerenti a casi di mobbing. Con l'articolo 7, nell'ambito delle forme di tutela del mobbing viene valorizzato anche il ruolo delle cosiddette soft laws e della contrattazione collettiva, essendo stata conferita ai soggetti che stipulano i contratti collettivi

nazionali di lavoro la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti persecutori posti in essere sul lavoro, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.

Trasparenza amministrativa in arrivo nuove garanzie

Approvata quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati il 26 gennaio scorso - 394 voti favorevoli e solo 7 voti contrari - sta per entrare in vigore la legge che, a 15 anni di distanza dalla sua introduzione, modifica ed integra la n. 241 del 7 agosto 1990, divenuta famosa come "legge sulla trasparenza" (dell'azione amministrativa).

La "241" introdusse nell'ordinamento principi di straordinaria rilevanza culturale, civile e democratica, oltre che di fondamentale valenza giuridico-amministrativa, ponendosi l'obiettivo di ricondurre il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino su un piano di parità, basata sulla reciprocità di situazioni giuridiche, di diritti e di doveri, di possibilità di intervento, di obblighi e di responsabilità.

Le modifiche introdotte tendono da un lato a rafforzare, in generale, gli strumenti di tutela del cittadino (e tra questi dei lavoratori dipendenti); dall'altro ad adattare la normativa a disposizioni intervenute successivamente (cd. "codice sulla privacy", diritto comunitario e riforma del titolo V della Costituzione).

Tra le modifiche di maggiore interesse c'è innanzitutto l'adeguamento dell'azione amministrativa, fuori dai casi in cui adotta provvedimenti autoritativi e salvo che la legge non disponga altrimenti, alle norme di diritto privato; inoltre:

- il ricorso avverso il silenzio potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente;

- per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche dovranno incentivare l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

- l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

- nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dovrà comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

- dovrà comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti;

- in pendenza di un ricorso presentato al Tar il ricorso contro il diniego all'accesso può essere proposto in forma semplificata, vale a dire con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio;

- nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore; l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento inteso a integrare o modificare il "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi...", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte, alcune delle quali entreranno in vigore solo nel momento in cui detto regolamento verrà adottato; ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, dovrà adeguare i propri regolamenti alle modifiche apportate dalla legge e dal regolamento.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Indennità "secondo livello": chiarimenti

Ci viene chiesto di conoscere se le indennità previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, istituito dall'art. 14 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 spettino anche agli agenti ausiliari trattenuti ed al personale appartenente al ruolo dei commissari che, ai sensi degli artt. 43, commi 22 e 23, ovvero 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 fruisce di trattamento economico dirigenziale.

Rammentando di aver più volte trattato l'argomento in precedenza ribadiamo che la risposta, senz'altro positiva, è contenuta nell'art. 1, co. 1 dello stesso d.P.R. 254/1999 (CCNL Comparto sicurezza - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), ove si specifica che esclusi dall'applicazione dell'accordo contrattuale ivi recepito sono soltanto i dirigenti ed il personale ausiliario di leva.

Ne consegue che il personale non dirigenziale, anche se fruente del trattamento dirigenziale, nonché il personale che sia stato trattenuto al termine del periodo leva, sono destinatari di tutte le previsioni contrattuali e, quindi, anche di tutte le indennità previste dal fondo incentivante (attualmente: reperibilità; intervento per attività in servizio di reperibilità; cambio turno; produttività collettiva; servizi resi in alta montagna): sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, area "tutti i contratti".

Elezioni amministrative in un'unica giornata

Il Consiglio dei Ministri n. 192 ha approvato un decreto legge che predispone le condizioni per l'abbinamento in un'unica giornata, limitatamente alla tornata elettorale 2005, delle elezioni amministrative (presidenti delle province, consigli provinciali, sindaci, consigli comunali, la cui data è fissata dal Ministro dell'interno) e delle elezioni regionali.

Senza interferire nelle competenze legislative delle Regioni stesse il provvedimento si limita a rendere possibili inidubbi vantaggi economici, organizzativi e logistici con una sola interruzione, ad esempio, del calendario scolastico.

È inoltre prevista dal decreto una nuova fase della sperimentazione dello scrutinio elettronico, limitatamente alle elezioni regionali, che avverrà in una sola regione, previa intesa con la regione stessa.

Aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it.

Dalla 1° pagina

Leggiamo insieme lo statino paga

€, con due figli a carico, è conveniente attribuire la deduzione interamente al marito, anziché ripartirla tra i coniugi. Per verificare quanto affermato è necessario sviluppare, noi non la faremo perché c'è chiaro il meccanismo delle deduzioni e soprattutto il meccanismo degli scaglioni percentuali, la formula illustrata precedentemente. Detto questo è sicuro che Antonio Petruzzelli e il Sostituto Commissario Filippo Ronco, il primo perché si stanca subito di leggere e vuole arrivare subito alle conclusioni e il secondo non sa più che occhiali utilizzare per leggere i caratteri di stampa del collegamento Sulp, mi diranno? Pini, ci si dit? (cosa hai detto?) Iaffa ma io ci guadagno? Ho voluto dire semplicemente che è più conveniente il marito perché se è vero che con 40.000 € l'aliquota di riferimento è il 39% e con 20.000 € della moglie il 23% allora sarà anche vero che è più conveniente ridurre il reddito che sconta l'aliquota più alta. Anche in questo caso sarà possibile rimediare, nel caso in cui non fornite nessuna indicazione al sostituto d'imposta su come ripartire la percentuale di deduzione, con il mo-

dello 730 un'impostazione che di fatto non premia il contribuente. Provvederemo noi quindi, con il servizio di assistenza fiscale del Sulp, a "dirottare" direttamente i figli, la suocera e quant'altro da una parte all'altra e trovare la soluzione migliore.

Ed ora, come promesso, eccovi il *Comma 255*: Agli enti non commerciali di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, nr.289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, nr. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, nr. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'art. 4 del citato decreto legge nr. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, nr. 3354, pubblicata nella Gazzetta ufficiale nr. 1123 del 14 maggio 2004.

Giuseppe IAFFALDANO

Denuncia via web: una corsia preferenziale per i cittadini

Parte da Padova, Roma e Avellino il nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Per fare una denuncia di furto o smarrimento da oggi niente file: sarà sufficiente collegarsi a Internet, compilare il modulo e inoltrarla. La denuncia va poi formalizzata nelle 48 ore successive in un ufficio di polizia delle tre città campione. Con un risparmio di tempo e di burocrazia per tutti.

La denuncia corre sul web: un commissariato "virtuale" per i cittadini

Cresce il numero di italiani che utilizzano un personal computer e di pari passo aumenta l'impegno delle amministrazioni pubbliche per agevolare le pratiche più utili e ricorrenti per il cittadino. Per questo nasce un nuovo servizio on line: dal 29 gennaio 2005 sarà possibile fare una denuncia vi@ Internet alle forze di polizia, indirizzandola per ora agli uffici di tre città italiane, esclusivamente per i reati di furto o smarrimento. Da casa, dall'ufficio, da un Internet point, da qualsiasi località vi trovate fare una denuncia sarà possibile.

"Denuncia via web" è il nome del servizio che consente di avviare e semplificare la normale procedura per la presenta-

zione di una denuncia, una sorta di corsia preferenziale per il cittadino. Sul sito della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri, in home page, troverete il collegamento alla denuncia on line: registratevi, compilate i moduli che vi appariranno in sequenza durante la procedura guidata e al termine della stessa acquisite il numero di protocollo che vi sarà fornito.

La denuncia è inviata attraverso la Rete va poi formalizzata recandosi presso un ufficio di polizia nelle 48 ore successive alla compilazione e all'inoltro. Per la fase sperimentale sono state scelte tre città campione: Padova, Roma e Avellino, rappresentative del Nord, Centro e Sud Italia.

Si potrà comunque denunciare un fatto

avvenuto in qualsiasi località italiana, sottoscrivendo poi la denuncia, presso un ufficio di polizia o dei carabinieri in una delle tre città citate.

Per la denuncia via web i passi da compiere sono:

Collegarsi via Internet con il sito della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri

Registrarsi: questa procedura è necessaria perché vi saranno forniti presso l'indirizzo e-mail che signalerete, un identificativo utente (User-id) e una password personale che vi permetteranno di essere riconosciuti e di interagire con il servizio "Denuncia vi@ web"

A questo punto avrete un'ulteriore scelta: se si desidera denunciare il furto o lo

smarrimento sul sito www.poliziadistato.it o www.carabinieri.it basterà cliccare sull'icona preferita

Al termine della procedura vi sarà fornito un numero di protocollo della pratica che vi servirà come ricevuta e, per formalizzare l'atto di denuncia entro le 48 ore successive a un ufficio di polizia o una stazione dei carabinieri di Padova, Roma o Avellino dove andrete (preferibilmente con lo stesso documento di cui avrete fornito gli estremi nella fase di registrazione)

Gli altri tipi di reati si continueranno a denunciare nel modo tradizionale, mentre i reati relativi ad abusi o violazioni sul web possono essere segnalati anche alla polizia postale e delle comunicazioni.

Commissariato Corato - lavoro straordinario

Si riporta il testo della nota di contestazione inviata dalla Segreteria provinciale al Questore di Bari in data 7 febbraio 2005:

"Con ordine di servizio sono state disposte, presso l'ufficio in oggetto, prestazioni di lavoro straordinario con l'impiego di dipendenti che

non avevano aderito allo straordinario programmato.

Trattasi di servizi antirapina effettuati in ottemperanza a direttive della Questura.

Ovviamente questa Segreteria non intende discutere il merito o l'opportunità del servizio. Ma appare instabile la scelta di soddisfare tale esigenza attraverso il ricorso al lavoro straordinario non può prescindere dal rispetto delle regole contrattuali che disciplinano l'istituto richiamato.

Orbene, nel caso in esame l'organizzazione di un servizio antirapina nella fascia oraria pomeridiana non può assolutamente legittimare il ricorso a prestazioni cosiddette "emergenti" in eccedenza al normale orario di lavoro.

Invero, l'esigenza era ben nota per essere stata segnalata dalla Questura e la relativa prestazione risulta programmata con l'ordine di servizio giornaliero.

Si tratta, dunque di un servizio programmato in base ad una esigenza prevedibile che come tale andava soddisfatta con il ricorso all'ordinario orario di lavoro o attraverso prestazioni di lavoro straordinario programmato attuate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla relativa informativa e del principio della adesione volontaria del personale.

È infatti principio consolidato anche giurisprudenzialmente (cfr. sentenza nr. 18873/99 resa dal Tribunale del Lavoro di Napoli in data 12 novembre 1999 nei confronti della direzione del Compartimento di Polizia Ferroviaria) che "lad-

dove lo straordinario sia programmabile, cioè prevedibile, il Dirigente sia tenuto alla programmazione ed alla relativa informazione", giacché "una diversa interpretazione renderebbe priva di significato la partecipazione sindacale. Se il dirigente fosse libero, ad libitum, di ricorrere allo straordinario emergente, pure laddove in realtà si tratti di straordinario programmabile, sarebbe priva di contenuto la norma che prevede un controllo sindacale. È chiaro infatti che sarebbe rimesso all'arbitrio del dirigente di consentire o meno il controllo sindacale sulle sue scelte, controllo invece voluto dalla normativa".

Tanto premesso, questa Segreteria chiede che, previa accurata verifica di quanto segnalato, si promuova opportuna iniziativa per evitare che in futuro si concretizzino ulteriori violazioni dell'articolo 13 dell'accordo nazionale Quadro.

Si rappresenta che l'interlocuzione operata dalla Struttura sindacale di base di questa O.S. non ha dato alcun esito.

All'uopo, si confida in un cortese cenno di assicurazione anche verbale". F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

A Marzo il Corso SIULP per aspiranti vice Sovrintendenti

Com'è ben noto, con D.M. 21 dicembre 2004 è stato bandito il concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a 1.640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di stato indetto.

Allo scopo di accrescere la preparazione necessaria al sostenimento della prevista prova d'esame, la Segreteria del Siulp di Bari ha organizzato un corso di preparazione al quale potranno accedere gli iscritti che lo desiderino.

Il corso inizierà presumibilmente il 7 Marzo e si articolerà in due lezioni alla settimana che saranno tenute presso il Centro Polifunzionale di Bari S. Paolo dalle ore 15 alle ore 17.

I colleghi interessati dovranno far pervenire la propria adesione al corso compilando l'apposito modulo che dovrà essere richiesto, compilato e consegnato al responsabile Siulp del proprio posto di lavoro, per il successivo inoltro a questa Segreteria.

Per motivi organizzativi si confida nel sollecito inoltro della scheda di adesione debitamente compilata e firmata.

La Segreteria Provinciale.

Ispettori e periti capo già ruolo ad esaurimento: a febbraio l'aggiornamento

Verranno aggiornate con la corrente mensilità di febbraio le retribuzioni degli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei periti tecnici superiori inquadrati in tali qualifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238; le competenze arretrate (come noto le promozioni hanno decorrenza dall'1.1.2001 o dall'1.1.2003) verranno invece erogate con la successiva mensilità del mese di marzo.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, entrambi i decreti di inquadramento.

TARANTO

La "rivisita" fiscale

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria provinciale di Taranto al Questore di quella provincia in data 7 febbraio 2005:

L'Ispettore Capo Fabio GIUNTA, recentemente trasferito dalla S.V. presso l'Ufficio N.O.P.

della Questura di Taranto, nei giorni scorsi si è portato presso il Sanitario del Corpo dott. Mario BORRELLI, il quale con apposita diagnosi, prescriveva allo stesso alcuni giorni (sette) di prognosi.

Il giorno successivo, tuttavia, lo stesso Ispettore Capo riceveva presso la propria abitazione la visita fiscale da parte di altro Sanitario del Corpo - dott. Costantino - il quale confermava diagnosi e prognosi.

La visita fiscale demandata al dott. Costantino, già di per sé fa porre degli interrogativi a

questa O.S., atteso che a determinare in prima istanza tanto la diagnosi, quanto la prognosi, è stato un Sanitario della Polizia di Stato.

Il fatto tuttavia assume contorni preoccupanti laddove, il giorno ancora successivo (domenica 6 febbraio u.s.), il dott. Costantino, nuovamente viene inviato presso l'abitazione del citato Ispettore Capo GIUNTA, per ulteriore controllo.

Alla luce dei fatti testè indicati, poiché la scrivente O.S. è stata investita dal collega, chiede di conoscere chi abbia assunto tali determinazioni e quali le ragioni, rimanendo in attesa di comunicazioni al riguardo. Cordiali saluti". F.to Il Segr. Generale Prov. Franco Stasolla.

1 Euro per la vita

Questa O.S. effettuerà una raccolta fondi per aiutare i bambini affetti da "EPIDERMOLISI BOLLOSA" che è una patologia genetica rara e si caratterizza per l'estrema fragilità della pelle. Nelle forme più severe anche la frizione più lieve genera bolle che danno origine a lacerazioni. A causa poi della ritrazione cicatriziale dovuta alle frequenti ferite, le mani e i piedi tendono a chiudersi, rendendo pertanto necessari ripetuti interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per ripristinare la funzionalità. Qualcuno cade erroneamente nella convinzione che gli altri (cioè tutti quanti noi), non vivendo ciò che vivono questi poveri sfortunati non saranno mai in grado di capirli e quindi di aiutarli. È per questo che rivolgiamo un invito a tutti i colleghi che vogliono aderire a questa raccolta di inviare le lo-

ro offerte volontarie (anche un solo euro come scritto nel titolo). Per qualsiasi delucidazione in merito i colleghi possono rivolgersi allo scrivente, che curerà la raccolta e la successiva consegna, ai numeri 080/5349680 o 7405 (interno) in orari d'ufficio.

Paolo Zini

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Vacanze negli organici delle sezioni di polizia giudiziaria

Sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 del 28 gennaio 2005 sono state pubblicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le vacanze di posti riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato presenti negli organici delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le procure della Repubblica dei tribunali dei minorenni e dei tribunali ordinari.

Risultano vacanti, in particolare:

- *Distretto di Bari*
- Tribunale di Bari: un posto riservato ad appartenenti al ruolo degli ispettori;
- Tribunale di Trani: un posto riservato ad appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti;
- *Distretto di Bologna*
- Tribunale di Bologna: un posto ruolo ispettori;
- *Distretto di Brescia*
- Tribunale per i minorenni di Brescia: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Brescia: un posto ruolo ispettori;
- *Distretto di Cagliari*
- Tribunale di Lanusei: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Oristano: un posto ruolo ispettori;
- *Distretto di Caltanissetta*
- Tribunale di Caltanissetta: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Gela: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Campobasso*
- Tribunale per i minorenni di Campobasso: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Catanzaro*
- Tribunale di Catanzaro: due posti ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Vibo Valentia: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Firenze*
- Tribunale di Livorno: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Pistoia: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Genova*
- Tribunale di Genova: un posto ruolo assistenti/agenti;

- *Distretto di Lecce*
- Tribunale di Taranto: un posto ruolo ispettori;
- *Distretto di Messina*
- Tribunale per i minorenni di Messina: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Milano*
- Tribunale di Milano: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Palermo*
- Tribunale di Palermo: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Sciacca: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Reggio Calabria*
- Tribunale di Locri: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Palmi: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Reggio Calabria: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Roma*
- Tribunale di Frosinone: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Rieti: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Sassari*
- Tribunale di Sassari: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Torino*
- Tribunale di Casale Monferrato: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Novara: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Trento*
- Tribunale di Bolzano: un posto ruolo assistenti/agenti;
- *Distretto di Venezia*
- Tribunale di Padova: un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Venezia: un posto ruolo ispettori; un posto ruolo assistenti/agenti;
- Tribunale di Vicenza: un posto ruolo assistenti/agenti.

Il personale interessato dovrà presentare domanda entro il 27 febbraio al dirigente dell'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando la sede ove desidera essere assegnato; in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989 non potranno avere corso le domande volte ad ottenere l'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria ubicate in sedi diverse da quella di appartenenza, nella quale il citato personale interessato deve, a norma dell'art. 55, d.P.R. 335/1982, aver preventivamente prestato servizio da almeno quattro anni, ridotti a due se caso si tratti di sedi disagiate.

Nelle aree "legislazione" e "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Posta elettronica certificata: ok definitivo, avrà lo stesso valore delle raccomandate a/r

Il decreto presidenziale già approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2004 ha ricevuto l'approvazione definitiva nella riunione del 28 gennaio scorso; disciplinerà le modalità di utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.

La trasmissione di documenti prodotti ed inviati per via informatica avrà, grazie a questo provvedimento, pieno valore giuridico.

Il provvedimento evidenzia come i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione debbano essere resi "certi"; certificare queste fasi significa che:

1. il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione;
2. quando il messaggio perviene al destinatario il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data ed orario, a prescindere

dalla apertura del messaggio; insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del messaggio.

Il provvedimento introduce nell'ordinamento la figura del gestore del servizio di posta elettronica certificata (un soggetto di natura pubblica o privata, iscritto ad apposito elenco) e prevede strumenti di garanzia relativi sia all'invio che alla ricezione dei messaggi certificati opponibili anche a terzi; a fare da garanti dell'avvenuta consegna delle e-mail saranno dunque i gestori di posta elettronica, i quali dovranno iscriversi in un apposito elenco, tenuto dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), che svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento.

E' legittimo attendersi, nel tempo, una semplificazione significativa dei rapporti fra le pubbliche amministrazioni, fra queste ed i privati e fra gli stessi privati.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Tutela giurisdizionale sul territorio: sentenze positive

Dovrebbe essere al termine la lunga vicenda che ha visto opposti il Siulp milanese e l'Amministrazione della pubblica sicurezza riguardo al computo nella tredicesima mensilità delle due ore di straordinario fisso che in passato dovevano obbligatoriamente essere prestate; nella camera di consiglio del 10 marzo prossimo la 1a sezione del Tar Lombardia verificherà il puntuale adempimento dell'ordinanza n. 209/2004, mediante la quale, l'11 novembre scorso, il Ministero dell'interno era stato a corrispondere ai ricorriti la differenza sulla tredicesima mensilità, con interessi e rivalutazione monetaria, delle due fisse retribuite come lavoro straordinario, salva la prescrizione quinquennale relativa alle tredicesime maturate oltre cinque anni prima della notifica del ricorso; potrebbe inoltre essere finalmente giunta a conclusione anche un'altra vicenda che in questo caso ha visto il Siulp torinese ottenere il proprio riconoscimento come parte civile in un procedimento per gravissime molestie sessuali attuate da un dirigente nei confronti di una dipendente: nella pubblica udienza del 27 gennaio scorso il Tribunale di Torino ha infatti condannato il dirigente per i fatti in argomento e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sia alla persona offesa che alla parte civile.

Nell'area "giurisprudenza" del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Parità di trattamento tra uomini e donne sull'accesso a beni e servizi Direttiva Europea 13.12.2004 n° 2004/113/CE

Definite le prescrizioni minime che dovranno adottare gli Stati membri per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Con la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 gli Stati membri hanno dato attuazione al principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

La direttiva in particolare distingue fra discriminazione:

- diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;
- indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Si precisa inoltre che siamo in presenza di: • "molestie" quando si manifesta un comporta-

mento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

• "molestia sessuale" quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Previdenza: sul Tfr un nuovo documento entro febbraio

Il ministero del Welfare presenterà, entro febbraio, un nuovo documento sulla riforma del Tfr e l'avvio della previdenza, che terrà in considerazione le indicazioni fornite dalle parti sociali. Questo l'esito del lungo incontro tra il sottosegretario al Welfare, Alberto Bambilla, e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, Confapi e Confcommercio. Il Welfare, dunque, avrà oltre un mese e mezzo di tempo per "recepire" le indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e presentarle nel nuovo incontro in agenda per fine febbraio. Una soluzione che non ha soddisfatto sindacati e organizzazioni datoriali, perché non chiarisce i punti più importanti sulla riforma previdenziale. Per questo, sindacati e imprese cercheranno, già dalla prossima settimana, di mettere a punto un documento unitario.

Nel mirino delle parti sociali sono finiti molti dei punti della bozza di provvedimento presentata dal ministero. A cominciare dal potere assegnato al datore di lavoro sulla scelta del fondo cui far affluire il Tfr in caso di silenzio-assenso del lavoratore, passando per la mancanza di certezze sulle risorse finanziarie disponibili e per finire alla mancata priorità assegnata ai fondi collettivi e nazionali e alla portabilità del fondo. Per il sottosegretario Alberto Bambilla, invece, l'incontro è stato "proficuo". "Terremo conto delle richieste dei sindacati - ha spiegato Brambilla - compatibilmente con i vincoli che vogliono che i fondi siano trattati tutti alla stessa maniera e alle norme Ue sulla portabilità dei fondi". Per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie, Brambilla ha assicurato: "Inseriremo quelle per il 2005 nel decreto sulla competitività di prossima emanazione o in un decreto apposito. In ogni caso - ha concluso - già nel prossimo Dpef includeremo i 200 e i 500 milioni di euro necessari per il biennio 2006-2007".

Extracomunitari: programmati i flussi d'ingresso dei lavoratori l'anno 2005

Circolare Ministero Welfare 25.01.2005 n° 1

Fissata per l'anno 2005 una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Lo ha comunicato il Ministero del Welfare, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, richiamando il DPCM 17 dicembre 2004 recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2005.

In particolare le quote di ingresso per esigenze di lavoro a carattere stagionale sono stabilite in 25.000 unità e riguardano:

- i cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

| |
|--|
| <p>COLLEGAMENTO SIULP Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia</p> |
| <p>Anno 10 N. 4 - 15 Febbraio 2005</p> |
| <p>Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI</p> |
| <p>Direttore Editoriale: INNOCENTE CARBONE</p> |
| <p>Consulente di Redazione: GIUSEPPE IAFFALDANO</p> |
| <p>Ha collaborato a questo numero: P. ZINI</p> |
| <p>Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5232702 Telefax 080/5751068 Internet: www.siuip.it E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it</p> |
| <p>Stampa: Mediaservice di F. Stea Via Talete, 8 - Valenzano (Ba) E-mail: mediaservice3@simail.it Tel./Fax 080.4672150</p> |
| <p>La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.</p> |